



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Avvocato e richiesta di un compenso eccessivo: illecito disciplinare?

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che induca il proprio assistito a sottoscrivere per accettazione un preventivo che stabilisca il [compenso](#) professionale a prescindere dall'effettiva attività svolta, all'uopo facendosi peraltro rilasciare un titolo di credito a garanzia per l'intero importo.

L'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto (Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto un compenso di circa 90mila euro per attività professionale solo parzialmente svolta).

Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 cdf, ora 29 ncdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento.

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò),
sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019 (pubbl. 25.4.2020)**

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Anna LOSURDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 4/12/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso presentato il 9.2.2015 l'abogado [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente in [OMISSIS] cod. fisc. [OMISSIS], impugnava la decisione del COA di Siena, del 17.12.2014, notificata all'interessato il 20 gennaio 2015, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 8, essendo stato ritenuto fondati i seguenti capi di incolpazione:

“Violazione degli articoli 5, 6, 7, 21, 43 e 45 del Codice Deontologico per aver:

in dispregio dei doveri di dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà per aver richiesto acconti e compensi sproporzionati rispetto l'attività effettivamente svolta e per essersi fatto rilasciare, a garanzia delle somme di cui sopra, titoli cambiari;

per aver utilizzato il titolo di Avvocato nella propria carta intestata e nella comparsa di costituzione e risposta datata 3/01/2013 nell'ambito del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, R.G. [OMISSIS]/2011”.

Il procedimento era stato aperto a seguito di esposto da parte del sig. [ESPONENTE] il quale lamentava che l'abogado [RICORRENTE], suo legale in vari procedimenti, gli aveva trasmesso conti e parcelle per l'attività svolta particolarmente elevati e si era fatto garantire i pagamenti da vari effetti cambiari.

L'abogado [RICORRENTE], informato dell'esposto, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. Avviato il procedimento disciplinare, all'udienza dibattimentale, venivano sentiti l'incolpato ed il suo legale.

All'esito del procedimento il COA riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'abogado [RICORRENTE] in relazione ed entrambi i capi di incolpazione.

Per una completa e autosufficiente descrizione dei fatti risulta opportuno trascrivere le parti più significative della decisione del COA di Siena.

“Per prima cosa occorre analizzare quanto contestato al secondo punto del capo di incolpazione, ovvero l'aver utilizzato il titolo di Avvocato nella propria carta intestata e nella comparsa datata 03.01.2013.

E' innegabile che nella carta intestata dell'Abogado [RICORRENTE] vi sia riportato, accanto al titolo di “Abogado” anche quello di “Avvocato” e ciò in spregio alle norme previste per gli Abogadi e Avvocati Stabiliti. Stessa definizione “Abogado – Avvocato –

[RICORRENTE]” è stata inserita nell’instestazione della comparsa di costituzione e risposta del 03.01.2013. E’ quindi innegabile una responsabilità deontologica per aver utilizzato impropriamente e in modo equivoco il titolo di “avvocato” accanto a quello legittimo di “abogado”.

In relazione al primo capo di incolpazione riguardante la contestazione di onorari eccessivi sproporzionati il COA si è pronunziato nel modo che segue:

“E’ pacifico che il [ESPONENTE] abbia tra il 02 e il 27 aprile 2012 conferito incarico, revocando il precedente difensore, all’Abogado [RICORRENTE] di seguire n. 4 procedure e precisamente:

Causa di lavoro R.G. [OMISSIS]/11; Causa di separazione dei coniugi R.G. [OMISSIS]/11;

Causa di divisione di beni R.G. [OMISSIS]/11; Procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/10.

Oltre a queste procedure giudiziali, il [ESPONENTE] conferiva incarico stragiudiziale in data 28.02.2013 per “assistenza e consulenza legale relativa alla vendita” di alcuni beni immobili.

Per quanto attiene le quattro procedure giudiziali, in data 03.02.2012, l’Abogado [RICORRENTE] presentava al sig. [ESPONENTE] un “preavviso di parcella” nel quale erano indicate tutte le attività giudiziali che sarebbero state svolte in ogni procedura. Detto preavviso contiene tutte le singole voci prevedibili dell’ipotetico giudizio, con indicate attività meramente supposte....In buona sostanza l’Abogado [RICORRENTE] ha redatto un preavviso di parcella per tutte le attività future prevedibili in un giudizio civile, indipendentemente o meno dall’attività effettivamente svolta.

L’importo di questi quattro preavvisi appare oltremodo gravoso ed eccessivo, anche laddove tutte le attività fossero state effettuate, ma per di più così non è stato. Infatti, sommando gli importi riportati, abbiamo un totale richiesto al sig. [ESPONENTE], per le 4 procedure giudiziali, di € 88.299,73.

Ma vi sono ancora due aspetti che devono essere affrontati: il primo è che in calce ad ogni preavviso vi è riportata la dicitura “per accettazione del preventivo sopra esposto a prescindere dalle attività che verranno effettivamente svolte nel corso della causa civile”. Tale dicitura appare sicuramente non corretta nei confronti del proprio assistito, poiché vincola lo stesso al pagamento di attività processuali che l’avvocato non ha svolto.

E’ evidente che un avvocato non può chiedere assolutamente compensi per attività professionali non effettuate, cosa che invece risulta aver chiesto l’abogado [RICORRENTE]. Anche dall’analisi della copiosa documentazione depositata dal

[ESPONENTE] emerge senza ombra di dubbio che la pretesa di pagamento dell'abogado [RICORRENTE] si basa proprio su questo preventivo sottoscritto dal [ESPONENTE] stesso, focalizzando l'attenzione sulla dicitura "a prescindere dalle attività che verranno effettivamente svolte.

Il secondo aspetto da evidenziare è che l'abogado [RICORRENTE], a garanzia del pagamento di quanto preventivato, si è fatto rilasciare una cambiale senza data di € 50.695,86 che è stata poi azionata con il decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/13. Si evidenzia però che, a differenza di quanto sostenuto nella sua difesa dal'abogado [RICORRENTE], ovvero che la cambiale era stata rilasciata a "garanzia" del pagamento delle sue spettanze, la cambiale stessa è un titolo di pagamento... in buona sostanza, con il rilascio della cambiale, si era già fatto pagare dal [ESPONENTE] per attività giudiziali mai svolte. Andando ad analizzare nel dettaglio l'attività effettivamente effettuata, la possiamo così riassumere per ogni singola procedura:

- 1) RG [OMISSIS]/11: partecipazione all'udienza del 02.04.2012 e deposito nomina CTP, il tutto per € 39.057,28;*
- 2) RG [OMISSIS]/11: partecipazione alle udienze del 30.04.2011, 26.11.2012, 21.01.2013 e 18.02.2013, redazione di memorie ex art. 183 c.p.c., il tutto per € 23.313,00;*
- 3) Procedimento penale RGNR [OMISSIS]/10: udienza istruttoria del 28.06.2012 per € 2.616,21*

Come indicato testualmente nella raccomandata del 07.08.2013 dell'abogado – Avvocato – [RICORRENTE] al sig. [ESPONENTE] per queste tre procedure sono dovuti "euro 50.695,86 (sconto 22% circa per definizione anticipata delle n. 2 cause civili) somma garantita da cambiale".

- 4) RG [OMISSIS]/11: partecipazione udienze del 24.04.2012, 26.02.2013 e 18.06.2013, redazione comparsa di costituzione e risposta, memoria difensiva e istanza congiunta di correzione di sentenza, il tutto per € 23.313,12.*

Relativamente a quest'ultima somma, si precisa che l'Abogado [RICORRENTE] ha chiesto e ottenuto un acconto di € 8.500 per il residuo di € 14.812,63 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Siena il decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/13 per complessivi € 65.701,15 con cui ha poi iscritto ipoteca sui beni del [ESPONENTE], come da lui stesso confermato.

Quanto all'acconto di € 8.500,00, l'esponente riferisce che l'abogado [RICORRENTE] avrebbe usato una modalità alquanto strana per ottenere il pagamento; il legale avrebbe accompagnato il [ESPONENTE] dal direttore della filiale di [OMISSIS] della banca di

[OMISSIS] e avrebbe convinto il direttore stesso a concedere al [ESPONENTE] un fido, stante l'imminente vendita di un terreno di sua proprietà. Una volta concesso il fido, avrebbe preteso l'immediato bonifico della somma di € 8.500 in data 13.05.2013.

Vi è poi l'ulteriore incarico stragiudiziale conferito all'abogado [RICORRENTE] in data 28.02.2013 relativo all'assistenza e consulenza legale per la vendita di alcuni terreni. In tale incarico si legge testualmente che il compenso sarà di € 20.000 oltre accessori di legge per "l'attività professionale svolta, a prescindere dagli immobili effettivamente venduti"; una somma ulteriore del 3% sarà corrisposta una volta realizzate le vendite". Premesso che un incarico così formulato, integra la fattispecie di "mandato di agenzia immobiliare", attività espressamente vietata per gli avvocati, occorre rilevare che anche in questo caso l'Abogado [RICORRENTE] si è fatto rilasciare, a garanzia del pagamento, n. 2 effetti cambiari per € 20.000 ed € 5.168.

Da nessun atto depositato né dal [ESPONENTE] né dallo stesso [RICORRENTE] risulta una qualsiasi attività svolta dal legale, in base all'incarico ricevuto e quindi il compenso pattuito e, si ricorda, subito "incassato" per mezzo delle cambiali, appare oltremodo gravoso. Le due cambiali sono state quindi messe all'incasso alla scadenza dall'Abogado [RICORRENTE], protestate e poi azionate con atto di precetto.

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 25012 del 25.11.2014) ha ribadito senza ombra di dubbio che è passibile di sanzione disciplinare l'avvocato che chiede un onorario spropositato.

Tutto quanto sopra riportato, quindi, ha convinto questo Consiglio ad emettere una pronuncia di responsabilità per la violazione degli artt. 5, 6, 7, 21, 43 e 45 del CDF per aver, in dispregio dei doveri di dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà per aver richiesto acconti e compensi sproporzionati rispetto all'attività effettivamente svolta e per essersi fatto rilasciare, a garanzia delle somme di cui sopra, titoli cambiari e per aver utilizzato il titolo di Avvocato nella propria carta intestata e nella comparsa di costituzione e risposta datata 3/01/2013...".

Per le motivazioni che precedono il COA applicava la sanzione della sospensione per mesi otto.

Con ricorso ritualmente depositato l'incolpato insorgeva censurando il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- **Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente.**

Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento del COA sarebbe sintetica ed arida, errata nella parte in cui "non affronta nello specifico quali comportamenti

dell'Abogado [RICORRENTE] avrebbe violato (art. 5) *Dovere di probità, dignità e decoro* (art. 6) *doveri di lealtà e correttezza* (art. 7) *dovere di fedeltà* (art. 21) *divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti*".

- **Assenza e/o insufficienza di prove.**

Secondo il ricorrente il provvedimento del COA sarebbe erroneo nella parte in cui attribuisce all'abogado [RICORRENTE] "*determinati fatti e/o comportamenti di cui non v'è prova*", essendosi invero basato solo "*sulla base degli elementi documentali forniti dal denunciante*"

- **Nel merito delle violazioni contestate: utilizzo improprio del titolo di avvocato**

Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun illegittimo utilizzo del titolo di Avvocato visto che il medesimo, nei propri atti e documenti, utilizzava affianco al proprio titolo di "Abogado" quello di Avvocato inserendolo tra due trattini ("*- Avvocato -*"). Lo stesso riferiva pertanto che tale termine (*- Avvocato -*) era stato apposto quale traduzione del termine Abogado. Conclude ritenendo che non vi sia alcuna differenza tra l'utilizzo del termine Avvocato e quello di Avvocato Stabilito.

- **Nel merito delle violazioni contestate: percezione di compensi eccessivi e sproporzionati**

In fatto precisa di aver ricevuto quattro incarichi (3 giudiziali e 1 stragiudiziale) dal sig. [ESPONENTE] e, in relazione ai tre incarichi giudiziali, concernenti i. separazione personale dei coniugi, ii. separazione dei beni e iii. un procedimento penale a carico del sig. [ESPONENTE], ha riferito:

- i. di aver redatto singoli preventivi per ogni giudizio, con l'indicazione di tutti i possibili oneri ipotizzabili fino all'emissione della sentenza;
- ii. che la frase "*per accettazione del preventivo sopra esposto a prescindere dalle attività che verranno effettivamente svolte nel corso della causa civile*" stava a significare che il prezzo era determinato a forfait a prescindere dalle attività svolte.
- iii. di essersi fatto rilasciare le cambiali successivamente all'espletamento delle attività dei tre giudizi e non prima o al momento della sottoscrizione.

In relazione al giudizio di separazione confermava di aver ottenuto un acconto di Euro 8.500,00 e una cambiale per il saldo.

Quanto all'attività stragiudiziale riferiva che essa concerneva l'assistenza alla vendita di terreni del sig. [RICORRENTE] e per tale attività ebbe a far firmare un contratto, ritenuto legittimo, con il quale pattuiva, quale corrispettivo per le proprie attività, un prezzo fisso di

Euro 20.000 e uno a percentuale pari al 3% del valore di realizzo delle vendite. Per il prezzo fisso di Euro 20.000 si faceva rilasciare una cambiale.

Inoltre riferiva che l'acconto di euro 8.500,00 per la causa di separazione è stato a lui consegnato dal [RICORRENTE] dopo aver accompagnato questo in una banca locale e aver persuaso il direttore a concedere un finanziamento viste le gravi condizioni economiche in cui versava il [RICORRENTE].

Infine ritiene, valutato il valore dei singoli procedimenti, che i compensi richiesti fossero proporzionati.

In sostanza le doglianze di merito dell'incolpato possono così riassumersi:

1. le cambiali furono consegnate successivamente all'espletamento delle attività giudiziali e non al momento della sottoscrizione dei preventivi;
2. i compensi pattuiti con il [RICORRENTE] erano proporzionati alle attività svolte e al valore dei procedimenti nonché tenevano conto delle attività stragiudiziali svolte per la definizione transattiva di due procedimenti;

- **In relazione alla sanzione**

Il ricorrente censura la sanzione perché troppo afflittiva.

Fissata l'udienza dibattimentale del 21.06.2018 la difesa dell'incolpato depositava memoria difensiva nella quale svolgeva ulteriori argomentazioni difensive, rassegnava le conclusioni già assunte con il ricorso, e allegava, come parte integrante della memoria, l'atto di transazione intercorso il 16 Marzo 2016, cioè dopo la decisione del COA, con il quale l'avogadro [RICORRENTE] ed il sig. [ESPONENTE] avevano definito la controversia, a seguito di procedure esecutive avviate dal professionista, con il pagamento a mezzo assegno circolare datato 17 Marzo 2016 di € 50.000,00, che viene pure prodotto in copia.

DIRITTO

I motivi adottati nel ricorso non sono fondati, onde deve essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti, quali sono stati evidenziati nella decisione del Consiglio dell'ordine, con la motivazione che qui si intende richiamata.

Esaminando le singole censure e dando ad esse risposte coerenti e progressive, si deve rilevare che la prima, incentrata sul lamentato difetto e/o insufficienza di motivazione della decisione, non coglie nel segno.

Ed infatti, la lettura della decisione del COA, che abbiamo per esteso trascritto nel fatto che precede, da conto in modo compiuto delle ragioni in fatto e diritto che hanno portato alla pronuncia di colpevolezza, e ciò sia in riferimento all'uso del titolo di avvocato associato a quello di abogadro, sia in riferimento agli incarichi professionali espletati ed

alle relative esose pretese di pagamento .

La decisione di primo grado non trascura di mettere in risalto due particolarità di sicuro rilievo dentologico, e cioè l'aver in primis fatto sottoscrivere per accettazione dei preventivi che prevedevano compensi a prescindere dall'effettiva attività svolta ed avere in secondo luogo richiesto e ottenuto il rilascio di una cambiale senza data di € 50.695,86, successivamente azionata con decreto ingiuntivo.

Ed ancora risulta motivata la sentenza anche con riferimento al singolare comportamento dell'incolpato che ha ottenuto il pagamento di un acconto di € 8.500,00 a seguito di un fido bancario concesso al [ESPONENTE] per intercessione dello stesso legale.

Infine anche per quanto riguarda l'attività di assistenza e consulenza legale per la vendita di immobili è ben stigmatizzato il contegno dello incolpato che ha richiesto un compenso di € 20.000,00 a prescindere dall'esito delle vendite, oltre un ulteriore 3% in caso di effettiva realizzazione delle cessioni. Peraltro è ben noto che il CNF è competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui la eventuale incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di 1° grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione di secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. (Cfr. C.N.F. 25 Maggio 2018 N.52).

A questo punto il ricorrente ha censurato il provvedimento del COA nella parte in cui non avrebbe specificato il singolo comportamento per il quale l'incolpato avrebbe violato gli artt. 5, 6 e 7 del CDF. Secondo il medesimo per ogni articolo richiamato il COA avrebbe dovuto attribuire uno specifico e determinato comportamento.

Fermo restando che ciò che conta è la contestazione di un determinato fatto, avente lesività dal punto di vista deontologico, è opportuno segnalare che gli articoli richiamati (artt. 5, 6 e 7 CDF) altro non sono che i principi generali su cui si fonda l'esercizio della professione forense e, pertanto, ove un determinato fatto abbia rilevanza deontologica e sia tipizzato nei comportamenti vietati questo lede di per sé quei principi generali.

Inoltre, la giurisprudenza di codesto Consiglio ha da sempre affermato il principio della tendenziale tipizzazione della condotta disciplinare per quanto possibile, secondo cui *"l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"* (da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26).

Non appare meritevole di migliore sorte la doglianza relativa al difetto di istruttoria e la circostanza che la prova consista negli elementi documentali forniti dal denunciante e dalle sue stesse affermazioni.

Ora è noto che le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali. Legittimo è dunque il comportamento del Consiglio che basi la propria decisione sul riferimento dell'esponente, ove pienamente coerente con le risultanze documentali acquisite nel procedimento (Cfr. C.N.F. 28.12.2018 n. 217).

Peraltro giova rilevare che i fatti nella loro materialità non sono oggetto di contestazione né per quanto riguarda l'uso ambiguo del titolo professionale né per quanto concerne le prestazioni svolte, i compensi richiesti e l'emissione delle relativi cambiali. Dunque non ci sono ragioni per dubitare della conferenza e rilevanza delle prove acquisite al procedimento.

Premesso quanto precede in ordine ad aspetti più prettamente processuali appare ora necessario entrare nel merito delle contestazioni.

Uno dei capi di incolpazione, accertato dal COA, riguarda l'illecito utilizzo da parte del [RICORRENTE] del titolo di Avvocato in atti e documenti. Infatti nella carta intestata che il COA ha acquisito agli atti è riportata la seguente dicitura: "ABOGADO – AVVOCATO – [RICORRENTE]".

Secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun illegittimo utilizzo del titolo di Avvocato visto che il medesimo, nei propri atti e documenti, utilizzava affianco al proprio titolo di "Abogado" quello di "Avvocato" inserendolo tra due trattini ("- Avvocato -"). Lo stesso riferiva pertanto che tale termine (- Avvocato -) era stato apposto quale traduzione del termine Abogado.

La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 96/2001 secondo cui < *Nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato* >. Inoltre, l'art. 36 del CDF – rubricato "Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti", dispone < *costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione* >.

Pertanto anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (C.N.F. 26.9 2014 n.115 – C.N.F. 20 Marzo 2014 n.41), la pronuncia del COA appare corretta e condivisibile.

In riferimento al secondo capo avente ad oggetto la richiesta di compensi manifestamente eccessivi, giova in linea di principio ricordare che la normativa in materia di compenso prevede in primo luogo che l'assistito e il professionista possono per iscritto determinare liberamente il compenso spettante al professionista stesso, anche proporzionato al valore dei beni o degli interessi litigiosi. La libera pattuizione del compenso trova tuttavia un duplice limite costituito da un lato dal divieto per l'avvocato di percepire in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa e, dall'altro lato, dal divieto di richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.

Al riguardo la giurisprudenza domestica ha più volte affermato che l'avvocato che chiede compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura ed alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (CNF 13 Luglio 2017 n.102).

Nè il principio può sopportare deroga in caso di accordo delle parti in quanto il divieto di richiedere compensi manifestamente eccessivi è sempre cogente, perché posto a tutela del cliente e prescinde dal fatto che questi accetti di provvedere al relativo pagamento (CNF 12.12.2014 n. 181).

Nel caso in esame, come è stato ben evidenziato nella decisione di primo grado, concorrono elementi e circostanze di fatto tali da giustificare la contestazione di eccessività dei compensi pretesi.

La decisione del COA analizza con cura le parcelle richieste e pone in luce che per 4 procedure giudiziarie sono stati pretesi esosamente €88.299,73, così come non può reputarsi lecito che dei preventivi accettati obblighino il cliente a pagare attività non prestate dal professionista, né che vengano rilasciate cambiali senza data e bolli, né infine che si concordino somme cospicue per la vendita di immobili indipendentemente dall'effettività del risultato.

Né al riguardo appaiono conducenti e convincenti le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione, che non scalfiscono l'impianto accusatorio che resta logico sotto il profilo motivazionale e condivisibile nel giudizio di colpevolezza deontologica.

Resta in ultimo da dire in merito alla ragionevolezza della sanzione applicata, di sospensione dell'esercizio della professione per mesi 8. Orbene nel caso in esame sono state contestate all'incolpato plurime violazioni (art.5.6.7.21.43 e 45 cod. deont.), tutte di non trascurabile gravità.

Considerato il ben noto principio secondo cui nell'applicare la sanzione occorre avere riguardo al complessivo comportamento dell'incolpato e la stessa non è frutto di mero calcolo matematico, ma tiene conto dei comportamenti contestati violativi dei doveri di probità, dignità e decoro, oltre che delle fattispecie tipizzate, la sanzione applicata della sospensione per mesi 8 dell'attività professionale risulta congrua ed ispirata ad equità.

P.Q.M.

visti gli artt. li 38,40 e 44 del RDL 27.11.1933 n.1578 e gli artt. 59 e ss del R.D. 22.1.1934 n.37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Si dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Anna Losurdo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

